



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

Ad esito dell'Adunanza pubblica convocata con ordinanza n. 26/2024 del Presidente di Sezione, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2024, in riferimento al decreto n. m_inf_A0CC2A0_DECRETI.R.0000669.14_06_2024 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila Ufficio dirigenziale n.5, per il controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lettera g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 e, in particolare, l'art. 27;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

visto il “*Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l’anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con i decreti del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1, del 21 marzo 2022, n. 2 del 9 novembre 2022, n. 7 e 1° marzo, n. 3;

esaminato il decreto n. m_inf_A0CC2A0_DECRETI.R.0000669.14_06_2024 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di L’Aquila Ufficio dirigenziale n.5, con il quale si approva “*il contratto d’appalto n. 692 di rep. stipulato in data 16/05/2024*”;

vista la relazione del Magistrato istruttore Andrea Di Renzo e la richiesta di deferimento del Consigliere delegato Giovanni Guida PRECABR prot. n. 273 del 27 giugno 2024;

vista l’ordinanza n. 26/2024 PRECABR prot. n. 274 del 28 giugno 2024, con la quale il Presidente di Sezione, previa concessione di termine per eventuali integrazioni documentali e memorie, ha fissato l’adunanza pubblica per il giorno 5 luglio 2024 ore 12,15 presso la Sede della Corte, Complesso monumentale di San Domenico, via Buccio di Ranallo, 65/A, L’Aquila;

vista la nota prot. n. 24991 del 3 luglio 2024, acquisita al prot. n. 2231 del 4 luglio 2024 con la quale il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha trasmesso chiarimenti e documentazione;

udito il relatore, Referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

In data 17 giugno 2024 è stato trasmesso a questa Sezione il decreto m_inf_A0CC2A0_DECRETI.R.0000669.14_06_2024 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di L’Aquila Ufficio dirigenziale n.5, al fine della sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera “g”, della l. 20 gennaio 1994, n. 20.

Il decreto prot. n. 669 è redatto su carta intestata del “*Provveditorato Interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di L’Aquila - Ufficio Dirigenziale n. 5*”, è stato sottoscritto dal Provveditore e con esso l’Amministrazione approva il <*contratto n. 692 di rep. stipulato in data 16/05/2024 – con - l’A.T.I. [...] aggiudicataria dell’appalto integrato dei lavori di “PNRR – Linea*

M2C3 Investimento 1.2 – Edilizia Giudiziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Giustizia – Palazzo di Giustizia di Teramo – Efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico - Via Cesare Beccaria – CUP D43B23000000001- CIG A01F3A3105>”. Detto contratto è stato sottoscritto “per il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio – Abruzzo – Sardegna, Sede coordinata di L'Aquila, [dal Dirigente della Sede coordinata di L'Aquila] delegato a rappresentare l'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.P. n° 44 del 25.01.2022”.

Il Magistrato istruttore, valutato il decreto ai sensi dell'art. 2, comma 6, della deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni riunite, ha proposto al Consigliere delegato *“la rimessione del provvedimento prot. n. 669 del 14 giugno 2024 in sede collegiale con concessione di termini per memorie e documentazione, affinché la Sezione valuti l'assoggettabilità dello stesso al controllo preventivo di legittimità di cui agli artt. 3, commi 1 e 2, della legge n. 20 del 1994 e 27 della legge n. 340 del 2000”* e per consentire all'Amministrazione di trasmettere chiarimenti in merito alla quantificazione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, commi 1 – 9, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il Consigliere delegato con nota prot. PRECABR n. 273 del 27 giugno 2024 ha ritenuto *“condivisibile la proposta del Magistrato istruttore, essendo necessaria una pronuncia collegiale di orientamento per le Amministrazioni ricadenti nella competenza di queste Sezioni, stante l'evoluzione giurisprudenziale ricostruita nella relazione”*, e il Presidente della Sezione con ordinanza n. 26/2024 – prot. PRECABR n. 274 del 28 giugno 2024 ha fissato adunanza pubblica per il giorno 5 luglio 2024, ordinando la convocazione delle Amministrazioni, previa concessione di termine al precedente 4 luglio per eventuali deduzioni e integrazioni documentali.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna – Ufficio dirigenziale 5 – Sede coordinata di L'Aquila con nota prot. n. 24991 del 3 luglio 2024, acquisita al prot. n. 2231 del 4 luglio 2024, ha trasmesso chiarimenti e documentazione in merito alla quantificazione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, commi 1 – 9, del d. lgs. n. 36 del 2023. L'Amministrazione ha dichiarato che: *“l'importo della garanzia definitiva è stato determinato, ex art.117 del D. L.vo n.36/2023, in € 1.554.597,56 pari al 17,56% dell'importo dei lavori; infatti, trattandosi di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento (cfr. art.117 cit.). A tal fine, in uno alla presente, si invia la nota prot. n.5183 del 12/02/2024 di richiesta, tra le altre, della garanzia definitiva di € 1.554.597,56 pari al 17,56% dell'importo dei lavori, così determinata ex art.117 cit; l'O.E. aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva n.2024/13/6675589 di € 621.840,00, importo inferiore rispetto a quello richiesto [...] l'O.E. ha fruito, ai fini della determinazione dell'importo della garanzia definitiva, delle riduzioni di cui al comma 8 dell'art. 106 del D. L.vo n.36/2023, applicabili*

anche alla garanzia definitiva per espressa previsione in tal senso del comma 3 dell'art.117 cit. Nello specifico, ha fruito, cumulativamente, della riduzione: del 50%, trattandosi di raggruppamento di operatori economici costituito esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; del 20%, trattandosi di O.E. in possesso di uno o più delle certificazioni o marchi tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice".

Alla adunanza del 5 luglio 2024 sono comparsi il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e la Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila, rappresentate come da relativo verbale.

Il Provveditorato si è riportato alle deduzioni di cui alla nota prot. n. 24991, illustrandola; la Ragioneria territoriale dello Stato ha aderito alla prospettazione del Magistrato istruttore.

DIRITTO

1. Considerato che la fattispecie esprime diversi criteri di collegamento (il decreto di approvazione è infatti redatto su carta intestata del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila Ufficio dirigenziale n. 5 ed è sottoscritto dal Provveditore; il contratto è stato sottoscritto dal Dirigente della predetta Sede coordinata), occorre preliminarmente verificare la competenza territoriale della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo.

Al riguardo, deve ritenersi la competenza di questa Sezione alla luce del principio espresso dalla deliberazione n. SCCLEG/1/2024/PREV della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che privilegia il "*criterio della prossimità territoriale*" così affermando "*la <naturale>competenza territoriale del Provveditore interregionale, che, di volta in volta, esercita le proprie funzioni apicali con riferimento alla sede coordinata dove si svolgono i lavori, onde favorire il decentramento e, conseguentemente, semplificare i controlli*".

2. Il decreto di approvazione prot. n. 669 cit. richiama la "*nota m_dog.DOG.14/02/2023.0044383.U con la quale il Ministero della Giustizia, con riferimento agli interventi integrativi PNRR proposti con la nota prot. n. 4298 del 09.02.2023, al fine di non rallentare le procedure di affidamento PNRR e garantire il rispetto delle Milestone & Target e consentire al Provveditorato di avviare le relative procedura di gara, garantisce la copertura economica delle spese relative alla progettazione degli interventi indicati nella tabella riportata nella nota medesima per l'importo complessivo di Euro 1.343.770,58 con fondi propri di bilancio del capitolo 7200 PG 09 [tra i quali rientra anche il] <Piano PNRR – Ministero della Giustizia – Teramo – Autorizzazione della copertura finanziaria per la progettazione degli interventi inerenti all'edificio della Cittadella*

Giudiziaria di Teramo,- Efficientamento Energetico e mitigazione del rischio sismico- Palazzo di Giustizia, sito in Via Cesare Beccaria, 1. Importo stimato € 162.226,23> [e riferisce che per parte della somma] pari a complessivi Euro 135.150,04 oltre Euro 35,00 per il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la gara n. 9046085, si farà fronte con i fondi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia con nota m_dog.DOG.30/05/2023.0133968.U e che saranno impegnati dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 7200 PG.09 per essere poi riassegnati al funzionario delegato della sede dell'Aquila".

Il Collegio rileva che l'oramai risalente indirizzo di questa Sezione faceva riferimento a una "distinzione fra <controllo preventivo su atti> e <controllo successivo sulle contabilità speciali>", escludendo l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti relativi a queste ultime.

In particolare, la Sezione aveva affermato che: *"la procedura che sottende al concetto di <contabilità speciale> [...] altro non è che una procedura di accreditamento dei fondi e utilizzazione di essi regolata da norme particolari. Già l'art. 585 e ss. R.C.G.S. prevede tali contabilità speciali, costituite da somme versate in Tesoreria da amministrazioni e funzionari diversi per costituire fondi dei quali il funzionario intestatario della contabilità possa disporre di ordini di pagamento [...] La particolarità della gestione di una contabilità speciale sta nel fatto che i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria (gli ordinativi diretti speciali, cioè ordini di pagare) e portati in entrata della contabilità speciale, perdono la loro individualità, andando indistintamente a confluire nel fondo, sommandosi alla precedente giacenza, per poi essere utilizzati dal titolare della contabilità speciale come massa spendibile indistinta"* (cfr. delib. n. 656/2013/PREV della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo).

Tale indirizzo si basava sull'altrettanto risalente orientamento della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, secondo il quale *"né prima né dopo la riforma dei controlli recata dalla legge 20/1994 si è mai affermato l'assoggettamento a controllo preventivo degli atti posti in essere nel quadro di aperture di credito in favore di funzionari delegati, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e simili: e se tale esclusione è stata costantemente e pacificamente ritenuta anche in epoche in cui il controllo preventivo riguardava un'amplissima gamma di atti, sarebbe senz'altro singolare ed antistorico pensare che tale forma di controllo debba essere esercitata ora che la riforma del 1994 ha drasticamente ridotto le ipotesi di controllo preventivo"* (cfr. delib. n. SCCLEG/4/2010/PREV Sez. centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amm.ni dello Stato).

Tuttavia, detto indirizzo è oramai superato: la norma che prevede l'elenco degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità (art. 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20) non è in

contrasto, e, comunque, non è alternativa a quella che prevede il controllo sulla gestione (art. 3, comma 4, della medesima legge n. 20 del 1994).

Infatti, conformemente al successivo orientamento della Sezione centrale si deve ritenere che: *“la previsione di un controllo successivo sulla complessiva gestione non fa venire meno l’assoggettabilità di singoli provvedimenti, di cui la gestione [...] si compone, al controllo preventivo, laddove sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa in materia di controllo preventivo [...] il legislatore ha comunque individuato in via tassativa le fattispecie in cui ha ritenuto inderogabile tale forma di controllo a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa”* (cfr. delib. n. SCCLEG/16/2012/PREV).

In conformità agli indirizzi della medesima Sezione centrale, deve poi affermarsi l’assoggettamento al controllo preventivo di legittimità degli atti rientranti nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 anche qualora gli stessi attengano all’esecuzione di progetti in tutto o in parte finanziati dal PNRR, per i quali vige la previsione dell’utilizzo delle risorse attraverso contabilità speciali, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e della immediata efficacia dei contratti, direttamente a seguito della stipula, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 3, del medesimo d.l. n. 77 del 2021, senza applicazione, quindi, per il periodo di efficacia del precedente codice dei contratti pubblici, dell’art. 32, comma 12, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale *“Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”*, e in deroga alla disciplina di cui agli artt. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021 dispone che: *“gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”*.

La Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha affermato che fra i *“controlli ordinari di legalità e [i] controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile [...] è pacificamente ricompreso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 [...] Deve ritenersi, poi, ininfluyente la circostanza che l’art. 7 del medesimo decreto-legge nel fare riferimento ai controlli della Corte dei conti menzioni solo il controllo sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e non anche quello preventivo, avendo la disposizione in esame il precipuo fine non*

di disciplinare l'intera materia dei controlli, ma solo quello di indicare specifici criteri per lo svolgimento del controllo sulle gestioni aventi ad oggetto l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR [...] egualmente non dirimente deve ritenersi, inoltre, la circostanza che la gestione delle risorse finanziarie previste dal PNRR avvenga attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia. Questa Sezione, infatti, con deliberazione n. SCCLEG/16/2012/PREV, adottata nell'Adunanza generale del 19 giugno 2012, ha avuto modo di precisare che il controllo successivo previsto sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di natura comunitaria non fa venir meno, essendo con lo stesso compatibile, il controllo preventivo sui singoli provvedimenti, di cui la gestione si compone, laddove sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa. Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di esercitare il controllo preventivo di legittimità, al cui visto viene tradizionalmente assegnata la funzione di condizione sospensiva/integrativa dell'efficacia, su un atto già divenuto efficace per espressa previsione normativa, deve osservarsi che tale forma di controllo viene già esercitata su atti già produttivi di effetti. Il riferimento è alla previsione contenuta all'art. 50, comma 13, del codice dei contratti pubblici, in base alla quale, in casi di urgenza, la stazione appaltante può disporre la provvisoria esecuzione. Nell'ipotesi in esame, le esigenze di snellimento, semplificazione e accelerazione delle procedure hanno portato il legislatore ad anticipare, per espressa previsione normativa, l'efficacia dei contratti attuativi del PNRR al momento della loro sottoscrizione, valutando evidentemente come prioritaria l'esigenza di celerità delle procedure” (cfr. delib. n. SCCLEG/1/2022/PREV).

Pertanto, il più volte richiamato decreto di approvazione prot. n. 669 del 14 giugno 2024 deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui agli artt. 3, commi 1 e 2, della legge n. 20 del 1994 e 27 della legge n. 340 del 2000.

3. Nel merito, si rileva che secondo l'art. 117 del d. lgs. n. 36 del 2023 “*per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2” (cfr. comma 1); “*per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in**

caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro" (cfr. comma 2). L'art. 106, comma 8, del medesimo d. lgs. n. 36 indica poi le ipotesi e le modalità di riduzione dell'importo della garanzia.

Nel contratto rep. n. 692 le parti hanno dichiarato che: *"con determinazioni provveditoriali nn. 44847 e 5181 [...] è stata disposta l'aggiudicazione [...] per l'importo complessivo netto di € 8.853.061,30 [...] a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa, avvalendosi dell'art. 106, comma 8, del d. L.vo 36/23 ha costituito la prescritta cauzione di € 621.840,00 mediante garanzia fideiussoria"*.

L'Amministrazione ha allegato copia di polizza fideiussoria denominata *"garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva"* che indica i seguenti dati:

Costo aggiudicazione	Ribasso % d'asta	Somma garantita 7,02 % importo contrattuale
€ 8.853.061,30	17,560	€ 621.840,00

Dagli atti pervenuti unitamente al decreto di approvazione non risultava esplicitato il criterio di individuazione dell'importo di garanzia calcolato *"avvalendosi dell'art. 106, comma 8, del d. Lvo 36/23"*.

I chiarimenti e la documentazione forniti dall'Amministrazione con la citata nota prot. n. 24991 devono ritenersi sufficienti e tali da escludere, in questa fase, profili di illegittimità.

La Sezione evidenzia che il decreto sottoposto a controllo preventivo di legittimità e i relativi allegati devono esprimere adeguata motivazione in ordine agli aspetti rilevanti di legge, in particolare anche delle ragioni e delle modalità di calcolo dell'eventuale riduzione, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36 del 2023, delle garanzie di cui agli artt. 106 e 117.

Infatti, l'art. 12 del d. lgs. n. 36 del 2023 dispone che: *"per quanto non espressamente previsto dal codice alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241"*; l'art. 3, comma 1, della legge n. 241

del 1990 dispone che: *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

AMMETTE AL VISTO

e alla conseguente registrazione il decreto m_inf_A0CC2A0_DECRETI.R.0000669 del 14 giugno 2024 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila Ufficio dirigenziale n.5, con il quale è stato approvato il <contratto n. 692 di rep. stipulato in data 16/05/2024 [con] l'A.T.I. [...], aggiudicataria dell'appalto integrato dei lavori di “PNRR – Linea M2C3 Investimento 1.2 – Edilizia Giudiziaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Giustizia – Palazzo di Giustizia di Teramo – Efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico - Via Cesare Beccaria – CUP D43B23000000001- CIG A01F3A3105>”.

DISPONE

che a cura della Segreteria copia della presente deliberazione sia trasmessa al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna e al Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 5 luglio 2024.

Il Relatore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
09.07.2024
07:58:40
GMT+01:00